



**REGOLAMENTO COMUNALE
PER LA EROGAZIONE DI
PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE**

Approvato con Delibera di C.C. n. 79 del 23.11.1998

Consentito ulteriore corso CO.RE.CO – Seduta del 03.12.1998 Verbale n. 94

Art.1

Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento è finalizzato alla individuazione delle condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni comunali agevolate, prescritte dall'art. 1, comma 2, del D.Lgs. 31 marzo 1998, n.109.
2. Il presente regolamento integra:
 - a) il regolamento comunale per la disciplina della concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici, di cui all'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
 - b) il regolamento comunale per le prestazioni non rientranti nei servizi pubblici essenziali di cui all'art.43, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - c) ogni altra norma comunale concernente agevolazioni economiche.
3. In tutti i casi in cui vengono valutate le condizioni economiche dei richiedenti trova applicazione il presente regolamento con le sole esclusioni di cui al successivo articolo 2.

Art.2

Criteri per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente

1. La valutazione della situazione economica del richiedente è determinata con riferimento al nucleo familiare composto dal richiedente medesimo, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini I.R.PE.F..
2. L'indicatore della situazione economica è definito dalla somma dei redditi, come indicato nella parte prima della tabella 1, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109. Tale indicatore del reddito è combinato con l'indicatore della situazione economica patrimoniale nel limite massimo del venti per cento dei valori patrimoniali, come definiti nella parte seconda della tabella 1, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.
3. L'indicatore della situazione economica equivalente è calcolato come rapporto tra l'indicatore di cui al comma 2 e il parametro desunto dalla scala di equivalenza definita nella tabella 2, allegata al D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 3

Limite indicatore

1. Il limite dell'indicatore di cui all'art. 2, è determinato dall'organo competente entro il termine di approvazione del bilancio di previsione.

Art. 4

Domanda e dichiarazione sostitutiva del richiedente

1. Il richiedente la prestazione, alla domanda deve allegare una dichiarazione sostitutiva, a norma della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente.
2. Il richiedente dichiara altresì di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli diretti ad accertare la veridicità delle informazioni fornite ed effettuati presso gli istituti di credito o altri intermediari finanziari, specificando a tal fine il codice identificativo degli intermediari finanziari che gestiscono il patrimonio mobiliare.
3. La domanda dovrà essere redatta su apposito modello prestampato a cura del Comune. La dichiarazione sostitutiva dovrà essere prodotta seguendo lo schema del modello in uso per le prestazioni sanitarie.

Art. 5

Applicazione del presente regolamento - Ufficio competente

1. L'accesso a qualsiasi prestazione agevolata, comunque prevista, è riservato esclusivamente ai richiedenti la cui situazione economica sia inferiore a quella determinata in applicazione dei criteri di cui al precedente articolo 2.
2. Le agevolazioni saranno concesse con determinazione del responsabile dell'Ufficio cui è affidato il servizio, previo accertamento, per il caso concreto, dell'esistenza di tutte le altre condizioni previste dal regolamento di gestione del servizio.

Art. 6

Norme attuative

1. Tutte le norme attuative, anche procedurali, emanate in materia, anche dalle regioni, troveranno immediata applicazione anche ai fini dell'accesso alle prestazioni comunali agevolate.

Art. 7

Pubblicità del regolamento e degli atti

1. Copia del presente regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.

Art. 8

Casi non previsti dal presente regolamento

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento troveranno applicazione:
 - a) le Leggi nazionali e regionali;
 - b) lo Statuto comunale;
 - c) l'art. 59, commi 50, 51 e 52, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;
 - d) il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 109.

Art. 9

Rinvio dinamico

1. Le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.
2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento, si applica la normativa sopra ordinata.

NOTA ALL'ART. 1

D.Lgs. n. 109/1998 - Art. 1, comma 2.

2. Gli enti erogatori, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano, secondo le disposizioni dei rispettivi ordinamenti, le condizioni economiche richieste per l'accesso alle prestazioni agevolate, con possibilità di prevedere criteri differenziati in base alle condizioni economiche e alla composizione della famiglia, secondo le modalità di cui all'articolo 3. Per particolari tipologie di prestazioni a scadenza infra-annuale, gli enti erogatori possono altresì differire, non oltre il 31 dicembre 1998, l'attuazione della disciplina. Restano fermi i criteri di individuazione delle condizioni economiche vigenti all'entrata in vigore del presente decreto, fino al termine della loro efficacia, ove previsto.

NOTA ALL'ART. 2

D.Lgs. n. 109/1998.

Tabella 1

CRITERI UNIFICATI DI VALUTAZIONE DELLA SITUAZIONE REDDITUALE

Parte I.

La situazione economica dei soggetti appartenenti al nucleo definito dall'art. 2, comma 1, si ottiene sommando:

a) il reddito complessivo ai fini IRPEF quale risulta dall'ultima dichiarazione presentata o, in mancanza di obbligo di presentazione della dichiarazione dei redditi, dall'ultimo certificato sostitutivo rilasciato dai datori di lavoro o da enti previdenziali; per quanto riguarda la valutazione dei redditi agrari dovrà essere predisposta un'apposita circolare ministeriale;

b) il reddito delle attività finanziarie, determinato applicando il rendimento medio annuo dei titoli decennali del Tesoro al patrimonio mobiliare definito secondo i criteri di seguito elencati.

Dalla predetta somma si detraggono L. 2.500.000 qualora il nucleo familiare risieda in abitazioni in locazione. Tale importo è elevato a L. 3.500.000 qualora i membri del nucleo familiare non posseggano altri immobili adibiti ad uso abitativo o residenziale nel comune di residenza.

Parte II - Definizione del patrimonio.

a) Patrimonio immobiliare:

fabbricati e terreni edificabili ed agricoli intestati a persone fisiche diverse da imprese: il valore dell'imponibile definito ai fini ICI al 31 dicembre dell'anno precedente a quello di presentazione della domanda, indipendentemente dal periodo di possesso nel periodo d'imposta considerato.

Dalla somma dei valori così determinati si detrae l'ammontare del debito residuo al 31 dicembre dell'anno precedente per mutui contratti per l'acquisto di tali immobili.

b) Patrimonio mobiliare:

l'individuazione del patrimonio mobiliare è effettuata indicando in un unico ammontare complessivo l'entità più vicina tra quelle riportate negli appositi moduli predisposti dall'amministrazione. A tale fine la valutazione dell'intero patrimonio mobiliare è ottenuta sommando i valori mobiliari in senso stretto, le partecipazioni in società non quotate e gli altri cespiti patrimoniali individuali, secondo le modalità che saranno definite con successiva circolare

del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Dalla somma dei valori del patrimonio immobiliare e mobiliare, determinati come sopra, si detrae, fino a concorrenza, una franchigia riferita al patrimonio di tutto il nucleo familiare, pari a L. 50.000.000. Tale franchigia è elevata fino a L. 70.000.000 qualora il nucleo familiare risieda in un'abitazione di proprietà.

Tabella 2

LA SCALA DI EQUIVALENZA

Numero dei componenti	Parametro
--	--
1	1,00
2	1,57
3	2,04
4	2,46
5	2,85

Maggiorazione di 0,35 per ogni ulteriore componente.

Maggiorazione di 0,2 in caso di assenza del coniuge e presenza di figli minori.

Maggiorazione di 0,5 per ogni componente con handicap psico-fisico permanente di cui all'art. 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o di invalidità superiore al 66%.

Maggiorazione di 0,2 per nuclei familiari con figli minori, in cui entrambi i genitori svolgono attività di lavoro e di impresa.

-Il testo del comma 3 dell'art. 3 della legge n. 104/1992 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate), è il seguente:

"3. Qualora la minorazione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età, in modo da rendere necessario un intervento assistenziale permanente e, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, la situazione assume connotazione di gravità".